

Annexo 2

Esiti del market test concernente l'Offerta di coinvestimento di TIM notificata ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE per la realizzazione di nuove reti ad altissima capacità avviato con delibera n. 110/21/CONS

SOMMARIO

1. Premessa.....	1
2. Art. 76 comma 1 CCEE – oggetto del coinvestimento.....	2
3. Art. 76, lett. a) – Apertura dell'Offerta.....	4
4. Art. 76, lett. b) – Competizione effettiva tra coinvestitori.....	5
5. Art. 76 lett c) – pubblicazione dell'Offerta.....	7
6. Art. 76, lett. d) – Trattamento dei non coinvestitori.....	7
7. Art. 76, lett. e) – Trasparenza e buona fede.....	8

1. Premessa

1. Il *market test* avviato con delibera n. 110/21/CONS – originariamente della durata di 30 giorni, divenuti poi 45 a seguito di una proroga di 15 giorni (delibera n. 169/21/CONS) – si è concluso il 7 giugno 2021.

2. Nell'ambito del market test, sono pervenuti 14 contributi di cui 12 contributi individuali (Wind Tre, Fastweb, Vodafone, Sky Italia, Irideos, AIIP, Iliad, Vianova, Tiscali, Colt, Retelit, Marco Bava) e 2 contributi firmati congiuntamente da vari operatori.¹

3. Sette operatori (Wind Tre, Fastweb, Vodafone, Sky Italia, Irideos, AIIP e Iliad) sono stati inoltre ascoltati in audizione.

4. I partecipanti hanno espresso le proprie osservazioni in merito all'Offerta "originaria" di coinvestimento di TIM ossia quella notificata il 29 gennaio, come modificata ed integrata successivamente e pubblicata sul sito *web* di TIM in data 21 aprile 2021 (l'"Offerta").

5. Il presente documento riporta la sintesi dei contributi dei partecipanti al *market test*, alla luce delle quali l'Autorità ha valutato l'Offerta ed formulato le proprie osservazioni e richieste di modifica della stessa nella comunicazione delle conclusioni preliminari trasmessa a TIM il 27 agosto 2021.

6. In generale, si evidenzia che la maggior parte degli operatori ha affermato che l'Offerta di TIM non può qualificarsi come un co-investimento ai sensi dell'art. 76 del CCEE e che quindi, con riferimento alla rete VHC oggetto dell'offerta stessa, l'Autorità non debba rimuovere in capo a TIM gli obblighi regolamentari previsti dagli artt. 46-50 del Codice delle Comunicazione Elettroniche. Alcuni operatori hanno presentato alcune proposte di modifica volte a superare determinate criticità della stessa.

¹ Una lettera indirizzata al Consiglio ed alla Direzione siglata da 9 operatori (Wind Tre, Open Fiber, Vodafone, Sky Italia, Colt, Irideos, Intred, Retelit e Unidata) ed un documento indirizzato alla Direzione siglato da 6 operatori (Wind Tre, Open Fiber, Vodafone, Retelit, Colt e Unidata).

7. Inoltre, la quasi totalità degli operatori ha chiesto che, a seguito di eventuali indicazioni sull'Offerta che l'Autorità farà alla luce del *market test*, e che potranno comportare un'eventuale riformulazione della stessa da parte di TIM, l'Autorità sottoponga al mercato, mediante pubblica consultazione, la nuova offerta prima di una eventuale sua approvazione.

8. Nel seguito si riporta una sintesi delle principali osservazioni degli operatori sull'Offerta di TIM in merito al rispetto delle specifiche condizioni di cui all'art. 76, comma 1, lett. a)-e), CCEE, seguendo l'ordine delle stesse condizioni come riportate nel Codice UE, nonché altre osservazioni rilevanti di carattere più specifico.

2. Art. 76 comma 1 CCEE – oggetto del coinvestimento

Perimetro dell'Offerta

9. Gli operatori non condividono l'inclusione nell'ambito del perimetro del coinvestimento della rete di Flash Fiber e dell'infrastruttura già realizzata da TIM in aggiunta a Flash Fiber stessa, in quanto si tratta di infrastrutture già realizzate dove non è riscontrabile alcun nuovo e significativo rischio di *deployment* e si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 76 CCEE, secondo cui uno degli elementi qualificanti l'oggetto del co-investimento deve essere rappresentato dalla "*realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità*".

10. Con riferimento alla previsione di TIM di investimenti incrementali sulla **rete di Flash Fiber** al fine di accrescere la flessibilità delle soluzioni tecniche disponibili per realizzare il co-investimento, gli operatori osservano che la stessa TIM, nella sua proposta, parla di investimenti da realizzare "*ove necessari*", ed inoltre che il BEREC ha escluso la rilevanza di investimenti incrementali di infrastrutture esistenti (par. 18 delle Linee guida).

11. Alcuni operatori inoltre affermano che TIM avrebbe **già iniziato a coprire alcuni dei Comuni sottesi al progetto FiberCop con rete in fibra in secondaria**, anche in questo contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 76, che prevede un orizzonte temporale non inferiore ai 6 mesi, dalla comunicazione del progetto di co-investimento all'avvio della posa della fibra.

12. Alcuni operatori osservano che la concentrazione della proposta di co-investimento nelle aree nelle quali è già evidente la sussistenza di una domanda ed è già presente un'offerta concorrenziale di servizi FTTH (in quanto nei primi due anni di attività FiberCop investirà nelle aree nere in cui i concorrenti hanno già investito o stanno completando i loro investimenti) è in contraddizione con la finalità incentivante dell'art. 76 CCEE, indirizzata a promuovere gli investimenti nelle aree nelle quali la concorrenza sulle infrastrutture potrebbe non essere sufficiente.

13. Alcuni operatori rilevano infine che il progetto dovrebbe interessare il *roll-out* di una VHCN mentre FiberCop include anche *asset* e servizi su rame.

Diritti strutturali e codeterminazione

14. Alcuni operatori sottolineano l'**assenza, nella proposta di coinvestimento, di diritti strutturali** in relazione alle infrastrutture oggetto di co-investimento, che comportano una sostanziale asimmetria tra TIM – che resta titolare dell'infrastruttura godendone i benefici di lungo termine – ed i potenziali co-investitori.

15. Per la maggior parte degli operatori i co-investitori non vengono messi in condizione di acquisire diritti specifici relativi a capacità di carattere strutturale in quanto:

- l'opzione di acquisto del semi-GPON in *pay-per-use*, soggetto a minimi garantiti, si configura come un accordo commerciale (simile ad uno sconto volume) relativo al mero acquisto di capacità in una logica variabile;
- l'opzione IRU riguarda invece l'utilizzo in esclusiva dei soli apparati collocati all'interno del CRO (massimo 2 *splitter*), e quindi di una porzione di rete del tutto marginale che non può qualificarsi come l'attribuzione di un diritto strutturale, avendo caratteristiche invero più simili ad un mero acquisto di servizi di accesso. Al contrario – rilevano alcuni – a titolo esemplificativo, un'opzione di IRU per l'intera rete secondaria potrebbe altresì configurarsi come un diritto di carattere strutturale, in linea con le BEREC *Guidelines*, in quanto si conferirebbero al co-investitore diritti simili a quelli di un proprietario di infrastruttura.

16. Alcuni operatori ritengono che le due opzioni di acquisto appaiono unicamente volte al mancato rispetto degli obblighi di natura regolamentare già esistenti in relazione alla configurazione di un'offerta di tipo passivo a tutto il mercato e che il progetto di TIM non soddisfi il requisito essenziale di garantire una concorrenza sostenibile di lungo periodo in quanto, anziché incrementare gli investimenti in reti VHCN, pone le condizioni per una maggiore dipendenza degli operatori dalla rete di TIM.

17. Un operatore rileva che la formula IRU proposta da TIM, in linea di principio più strutturale, dato il livello dei costi fissi, risulta di fatto inutilizzabile, come testimonia il fatto che neppure il proponente e i co-fondatori risultano avervi aderito.

18. Con riferimento all'opzione di acquisto in IRU, un altro operatore sottolinea che un aspetto importante è costituito dal prezzo di rinnovo in quanto tra venti anni ci si aspetta che la rete sia costruita, ammortizzata, e che il rischio di investimento sia nullo. Dunque, nell'ottica di concedere diritti strutturali sull'infrastruttura, secondo l'operatore, la rinegoziazione delle condizioni economiche, ossia il corrispettivo per il rinnovo dei diritti in IRU, dovrebbe essere individuato ad un prezzo simbolico (ad esempio 1 euro) più il canone di accesso. Mentre, nel caso dell'opzione minimi garantiti, dopo 10 anni non si ha nessun diritto sull'infrastruttura.

19. Un operatore rileva che la proposta di TIM non dà ai co-investitori i necessari “diritti specifici di carattere strutturale” in quanto gli accordi che TIM propone agli altri operatori costituiscono diritti di natura meramente obbligatoria e di durata limitata nel tempo, che non hanno nulla a che vedere con diritti reali, quali il diritto di (com)proprietà.

20. Molti operatori sottolineano inoltre che tra i principali elementi sottesi al concetto di diritto strutturale per il co-investitore, vi è i) il **grado di co-determinazione** e dunque la possibilità riconosciuta ai co-investitori di prendere parte ed influenzare le decisioni strategiche quali il *roll-out* della rete, le attività di manutenzione e fornitura dei servizi, il grado di evoluzione/adattamento degli accordi tra le parti e ii) la *governance* del veicolo utilizzato per l'attuazione del progetto di co-investimento. Gli operatori evidenziano che entrambe queste variabili presentano forti criticità.

21. La maggior parte degli operatori ritiene che l'Offerta di TIM non preveda un sufficiente grado di co-determinazione da parte dei coinvestitori nelle strategie di investimento di FiberCop, in quanto i coinvestitori possono esprimere solo pareri non vincolanti in merito alle strategie di investimento nell'ambito di un Comitato che può riunirsi anche solo ogni semestre. Molti osservano che TIM (pre) definisce in piena autonomia il piano di *roll out* e che i co-investitori non incidono in merito agli elementi rilevanti del coinvestimento quali le specifiche tecniche, gli aggiornamenti, le espansioni di rete, le innovazioni tecnologiche. Per FiberCop c'è solo un impegno di *best effort* (“*ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, saranno tenute nel massimo conto da FiberCop*”).

22. Un operatore chiede che sia resa chiara la *governance* del progetto e la modalità e tutela del recepimento e accoglimento delle istanze portate dai co-investitori nell'ambito del Comitato Tecnico e propone un impegno da parte di TIM/FiberCop a recepire le istanze pervenute dal Comitato Tecnico quando l'istanza sia condivisa dalla maggioranza dei co-investitori. Secondo l'operatore l'attuale formulazione dell'offerta è in contrasto con la condizione relativa alla "concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori" richiesta dal CCEE.

23. Un altro operatore sottolinea che il reale meccanismo di codeterminazione va verificato anche sotto il profilo del "peso" attribuito ad un operatore che coinveste in un solo Comune nel rapporto con un secondo operatore che coinveste in un numero maggiore di Comuni. Inoltre, visto che la copertura delle aree dei Comuni elencati non sarà del 100%, lo strumento per decidere dove sviluppare la rete e con quali tempistiche (prima un quartiere e poi un altro) risulta assolutamente primario per chi co-investe.

24. Con riferimento **alle attività di attivazione e manutenzione delle linee di accesso** molti operatori rilevano che l'attuale riserva a favore di TIM impedisce ai potenziali co-investitori di esercitare una qualsiasi forma di codeterminazione sulla nuova infrastruttura. Anche qui sussisterebbe solo un impegno di *best effort* ("sarà valutata la possibilità di consentire ai co-investitori di gestire in autonomia le attività di *delivery* e *assurance* degli accessi in fibra") piuttosto che di diritto garantito ai co-investitori di gestire in autonomia le attività di *delivery* e di *assurance*. Per questi operatori occorrerebbe dunque prevedere adeguate garanzie di autonomia e di indipendenza finanziaria, progettuale, operativa e di sviluppo di FiberCop rispetto a TIM, al momento totalmente assenti.

3. Art. 76, lett. a) – Apertura dell'Offerta

Adesione alla joint venture

25. Un operatore osserva che l'offerta di coinvestimento non presenta alcun meccanismo di *joint venture* aperto al mercato, in quanto FiberCop ed i soci non assumono alcun impegno vincolante ad accettare eventuali richieste di ingresso nel capitale da parte di altri soggetti e, quindi, l'offerta di coinvestimento in *joint venture* non rispetta i requisiti dettati dall'articolo 76, comma 1, del CCEE. Affinché ciò possa accadere, le condizioni di ingresso come socio devono essere chiaramente indicate nell'offerta (requisiti minimi di partecipazione) e, in presenza di tali condizioni, gli operatori dovrebbero potere partecipare alla compagine azionaria senza alcuna attività discrezionale di TIM e degli attuali soci.

26. Secondo un altro operatore, FiberCop è una forma di coinvestimento "chiusa" ("*take it or leave it*"), senza alcuna possibilità per gli OAO non solo di entrare nel capitale del veicolo in un secondo momento ma neppure di incidere anche solo su singoli progetti locali, sui quali un operatore ben potrebbe essere propenso ad investire. L'operatore sostiene che per realizzare infrastrutture nuove in coinvestimento, nel rispetto del principio di proporzionalità, TIM dovrebbe prevedere anche la possibilità (modulare, riproponibile "n" volte) di concludere specifici accordi di ambito locale ai quali potrebbero partecipare altri operatori, o mediante *joint-ventures* locali o mediante partecipazione al capitale di veicoli di investimento locale e/o partecipando alla emissione di specifici strumenti finanziari emessi da Telecom/FiberCop ai sensi degli articoli 2447-bis e 2447-ter codice civile per la realizzazione in proprietà di infrastrutture di accesso a banda ultra larga in fibra ottica FTTH/B.

Durata dell'Offerta e network lifetime

27. Secondo un operatore, alla luce dei possibili ritardi del progetto, TIM dovrebbe formulare il termine ultimo di accesso all'offerta di co-investimento precisando che sarà possibile accedere entro i due anni successivi al completamento del progetto. In tale eventuale periodo ulteriore dovranno essere applicati gli stessi prezzi previsti per gli anni 2026 e 2027.

28. Alcuni operatori hanno rilevato che l'offerta di co-investimento dovrebbe essere aperta per adesioni durante tutta la vita utile della rete e non solo fino al 2027; hanno osservato inoltre che l'offerta non indica la vita utile attesa dello schema di co-investimento (che pur tuttavia si desume essere non inferiore ai 20 anni di applicabilità delle condizioni offerte per l'IRU).

29. Alcuni operatori inoltre hanno segnalato che l'offerta non contiene informazioni su possibili adeguamenti della capacità della rete al fine di soddisfare le richieste di adesione dei co-investitori in caso di saturazione della capacità della stessa.

4. Art. 76, lett. b) – Competizione effettiva tra coinvestitori

Discriminazione tra soci e altri coinvestitori

30. Alcuni operatori hanno rilevato la presenza di un'asimmetria informativa in favore di Fastweb e Tiscali riguardo alle condizioni applicabili al co-investimento. Dovrebbe essere chiaro nell'Offerta, secondo gli operatori, che le condizioni della stessa approvate dall'Autorità si applicheranno indiscriminatamente a tutti i co-investitori, siano essi soci o non soci (il testo del paragrafo 4 dell'integrazione dà luogo a fraintendimenti).

Discriminazione tra TIM e gli altri coinvestitori

31. Alcuni operatori rilevano che non è chiaro se le condizioni applicate a TIM siano diverse rispetto a quelle applicate agli altri co-investitori e chiedono che l'offerta sia chiara sul punto.

Discriminazione tra operatori

32. Alcuni operatori lamentano che l'offerta discriminerebbe gli operatori nuovi entranti, gli operatori di piccole dimensioni nonché quelli attivi nel segmento *business*.

Soglie minime di adesione

33. Alcuni operatori hanno sollevato criticità circa le soglie minime di adesione del 10% e dell'1% sottolineando che sono soglie che appaiono unicamente finalizzate ad esaurire per intero la domanda di "migrazione" degli operatori alternativi a danno di Open Fiber.

34. Molti criticano la soglia del 10% perché troppo alta.

35. Alcuni operatori hanno rilevato che la soglia tecnica prevista per la modalità *pay per use* (10% delle UI tecniche di ciascun Comune) limita l'accesso all'offerta ai soli ipotetici operatori che dispongono di una *customer base* ampia, vincolandone di fatto tutta la domanda (esclusiva di fatto), a discapito dello sviluppo di una concorrenza infrastrutturale. In particolare, un operatore ha sostenuto che tale soglia sia irrealistica, in quanto potrebbe accedervi solo un operatore con quota di mercato non inferiore al 16%.

36. Gli stessi hanno rilevato l'assenza di diritti di carattere strutturale anche nell'offerta rivolta agli operatori con quote di mercato inferiori, dal momento che a questi viene in realtà offerto un acquisto di un servizio attivo (VULA).

37. Molti operatori hanno contestato la previsione di una soglia di ingresso per i nuovi entranti pari a un minimo garantito dell'1%, in quanto tale meccanismo associato ad una struttura di prezzi

crescente, rigida e con una tolleranza limitata al solo 110%, rappresenta più una barriera all'espansione che una modalità in grado di facilitare/incentivare lo sviluppo di un nuovo entrante.

38. Secondo un operatore occorrerebbe una soglia di ingresso pari a zero o di poco superiore tale da rendere condiviso il rischio tra i soggetti ma tale anche da rendere sostenibile la partecipazione al progetto in qualità di co-investitore. Il sistema dell'eccedenza del 110% (soglia di tolleranza) è considerato da vari operatori contro ogni logica economica e di buon senso che imporrebbe prezzi decrescenti al crescere dei volumi a causa delle crescenti economie di scala.

39. Alcuni operatori hanno sostenuto che l'offerta relativa all'accesso passivo in IRU presenta forti profili di insostenibilità economica. Essa potrebbe essere sostenibile esclusivamente qualora l'operatore detenga una quota di mercato non inferiore al 19%. Tale operatore ha fatto presente che la stessa non è stata scelta nemmeno da TIM e Fastweb, ossia i soggetti più grandi ed infrastrutturati.

40. Un altro operatore ha rilevato che gli aspetti positivi dell'Offerta sono costituiti dall'ambito geografico limitato (ossia quello comunale) e dalla flessibilità prevista per gli operatori con quote di mercato nazionali inferiori al 5% degli accessi UBB.

41. Un operatore ha rilevato che è opportuno che concorrano al raggiungimento della soglia tecnica prescelta dall'operatore alternativo tutti gli ordini inviati, indipendentemente dall'esito finale ovvero si conteggino gli ordini inviati e non gli espletati effettivi.

Dimensionamento degli Splitter e del CRO

42. Molti operatori hanno segnalato che il vincolo posto al numero massimo di *splitter* primari all'interno del CRO (massimo 2) limita in maniera significativa la capacità dei potenziali co-investitori di competere nel mercato *wholesale* con TIM. Al fine di abbassare le barriere all'entrata e permettere agli operatori di piccole dimensioni o nuovi entranti di poter partecipare all'offerta di co-investimento, un operatore ha proposto un efficientamento dei CRO, in termini di maggiori dimensioni, in aggiunta ad un fattore di *splitting* inferiore (da 16 e 32 linee oltre all'attuale proposta - 64 linee).

43. Per consentire ad un operatore di partecipare al co-investimento senza rinunciare ai precedenti investimenti nelle reti alternative FTTH, un operatore ha proposto di lasciare agli operatori la possibilità, nelle aree dove sono presenti le due reti, di coprire solo una parte del Comune in modo da poter scegliere ove presente la rete esistente (es. quella di OF).

EoI

44. Un operatore rileva che non è assicurata l'EoI su semi-GPON ed il full-GPON e che FiberCop dovrebbe fornire i propri servizi agli operatori alternativi e a TIM applicando gli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

Prezzi

45. Un operatore ha sottolineato che risulta non giustificata una struttura dei prezzi crescente, con premi per il rischio a partire dal 2021, per investimenti che saranno effettuati ad esempio nel 2025.

46. Un operatore ha osservato che un **prezzo costante per 10 anni** appare eccessivamente penalizzante e che l'offerta dovrebbe prevedere la possibilità di riconsiderare al ribasso le condizioni economiche unitarie per l'accesso FTTH passivo (*pay per use* semi GPON) con cadenza triennale

Ritardi nel piano di roll out

47. Alcuni operatori hanno evidenziato la mancanza di un meccanismo specifico di penalità in capo a FiberCop in caso di mancato rispetto al piano di *roll out* delle UIT per ciascun Comune.

P2P

48. Un altro operatore ha rilevato l'impossibilità per il co-investitore di co-investire anche con riferimento alle **connessioni P2P**, inibendo in tal modo allo stesso la possibilità di fornire servizi *wholesale* alla clientela *business*.

Flessibilità

49. Secondo un operatore è necessario mettere i potenziali co-investitori nelle condizioni di poter accedere all'offerta in modo graduale ampliando pian piano il proprio *commitment*.

50. Un altro operatore ha rilevato che le deroghe proposte da TIM a favore degli operatori di piccole dimensioni e di impegno su frazioni di Comuni non sono in linea con le previsioni dell'art. 76. Tali deroghe (sia tecnica che geografica) sono ingiustificate in quanto non commisurate al rischio che tali operatori sopportano. Lo sconto economico deve essere sempre commisurato al rischio sopportato.

Risoluzione anticipata dell'accordo

51. Un operatore ha rilevato che l'offerta non contiene informazioni riguardo le condizioni applicabili ad un'eventuale conclusione anticipata dell'accordo di co-investimento. Tali condizioni dovrebbero essere basate su condizioni FRAND, e dovrebbero essere descritte in maniera sufficientemente dettagliata all'interno dell'offerta di co-investimento.

5. Art. 76 lett c) – pubblicazione dell'Offerta

52. Quasi la totalità degli operatori ha osservato che l'Offerta è stata pubblicata solo a fine gennaio 2021 e che, ad oggi, risulta che FiberCop ha già iniziato la realizzazione della nuova rete, in violazione di quanto previsto dall'art. 76, comma 1, lett. c) - evidenziano il mancato rispetto del periodo di preavviso di 6 mesi previsto dal CCEE.

53. Gli operatori hanno sottolineato che la violazione del "*timely manner principle*" – in combinazione con un piano di *roll-out* ed un'architettura di rete pre-determinati in via esclusiva da TIM secondo le proprie esigenze commerciali – permetteranno alla stessa di sfruttare fin da subito il pieno potenziale della nuova rete FTTH, garantendole quindi un vantaggio competitivo da "*first mover*", non replicabile dagli altri co-investitori (asimmetria informativa a favore di Fastweb e Tiscali).

6. Art. 76, lett. d) – Trattamento dei non coinvestitori

54. Alcuni operatori hanno lamentato l'esclusione della fornitura del servizio semiGPON ai non coinvestitori fino al 2026 e l'esclusione di fatto anche dal 2026 in poi. Secondo gli operatori, la mera fornitura dei servizi Bitstream FTTH e VULA-H non è, infatti, sufficiente. Gli operatori evidenziano in particolare prezzi eccessivamente elevati per gli acquisti del semi-GPON nel 2026 e nel 2027, con un incremento fino al 22% rispetto ai prezzi del co-investimento; nonché la previsione di prezzi del semi-GPON soggetti a negoziazione commerciale a partire dal 2028, e quindi basati su condizioni tuttora ignote al mercato e che, a loro avviso, FiberCop avrà interesse a fissare ad un livello tale da favorire TIM.

55. Analogamente un operatore ha evidenziato l'assenza nell'Offerta di condizioni economiche note a priori per i non coinvestitori e di garanzie da parte di TIM che il prezzo del servizio offerto ai non coinvestitori presenti un limite di prezzo minimo noto *ex-ante* che non metta a rischio in nessun modo l'impegno che i coinvestitori assumono per 10 anni a partire dall'adesione al progetto di coinvestimento. Quindi, secondo l'operatore, l'assenza di indicazioni di prezzo chiare e definite per tutta la durata degli Impegni determinerebbe gravissime distorsioni competitive in quanto non consentirebbe di garantire un differenziale di prezzo tra coinvestitori e non coinvestitori commisurato al reale rischio sottostante. L'operatore ha osservato che TIM si è limitata a rendere noto il solo prezzo della semi-GPON passiva dal 2026 al 2027 per gli operatori che non accedono al coinvestimento e continua a non essere presente una indicazione di prezzo nota e precisa in merito alle condizioni economiche praticate ai non coinvestitori per gli anni dal 2021 al 2025; osservando che per tali anni, TIM fa esclusivo riferimento alla possibilità per i non coinvestitori di accedere all'offerta TIM di servizi di accesso attivo VULA/BS NGA FTTH, su base commerciale, limitandosi esclusivamente a impegnarsi a non praticare prezzi superiori a quelli fissati dall'Autorità con l'analisi di mercato per l'anno 2021. Per tali ragioni, secondo l'operatore, è fondamentale evidenziare per tutto il periodo del co-investimento la differenza delle condizioni economiche di offerta per i richiedenti l'accesso che non partecipano al co-investimento anche al fine di mantenere gli incentivi a partecipare al co-investimento. In sintesi, è stata criticata l'assenza nella proposta di coinvestimento di garanzie da parte di TIM che il prezzo del servizio offerto ai non coinvestitori (ossia l'accesso alla semi-GPON, sia in modalità *stand-alone* passiva che incluso in un servizio attivo di tipo VULA/BS NGA FTTH) presenti un limite di prezzo minimo noto *ex-ante* che non metta a rischio in nessun modo l'impegno che i coinvestitori assumono per 10 anni a partire dall'adesione al progetto di coinvestimento.

56. Infine, un operatore ha rilevato che le condizioni proposte da TIM per i non coinvestitori non salvaguardino i diritti dei richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento come richiesto al paragrafo 200 del CCEE e, quindi, siano suscettibili di avere impatto negativo sulle dinamiche del mercato. Tali prezzi risulterebbero, ad avviso dell'operatore, eccessivamente onerosi per gli operatori e fungerebbero da barriera all'entrata per i soggetti che non hanno aderito al co-investimento.

7. Art. 76, lett. e) – Trasparenza e buona fede

57. Alcuni operatori hanno sottolineato l'assenza di trasparenza dell'Offerta in merito alle informazioni alla base della formulazione delle condizioni di partecipazione al co-investimento che non consente ai potenziali co-investitori e all'Autorità di valutare l'esistenza di vantaggi in termini di condivisione di costi e rischi a lungo termine. In particolare, tali operatori hanno osservato che nell'Offerta di TIM non sussiste per il co-invitore alcuna modalità per valutare se la ripartizione del costo tra i partecipanti (e quindi la ripartizione del rischio) possa essere considerata equa o meno, in quanto manca qualsiasi informazione sul costo di realizzazione dell'investimento rispetto al quale si propone di co-investire. Ai co-investitori viene unicamente proposto un prezzo di acquisto di un servizio, non correlato ad alcuna evidenza della congruità rispetto ai costi sottostanti, noti unicamente a TIM.

58. In particolare, un operatore ha osservato che non sono forniti dettagli in merito alla metodologia e alle ipotesi di condivisione del rischio utilizzate per la definizione delle condizioni economiche, quali ad esempio: i) il WACC utilizzato per calcolare il ritorno del capitale; ii) se è stato applicato un *risk premium* aggiuntivo; iii) ipotesi di riempimento della rete e di domanda utilizzate per calcolare il canone mensile; iv) modello di costo adottato per la definizione dei prezzi. L'operatore ha richiesto pertanto un'analisi approfondita da parte dell'Autorità volta a verificare le ipotesi poste

alla base della definizione delle condizioni economiche proposte da TIM al fine di verificare che le stesse rispettino i criteri di equità, ragionevolezza e non discriminazione previsti dal CCEE.

59. Un altro operatore ha rilevato che l'offerta proposta da TIM sia lacunosa rispetto alcuni aspetti di fondamentale importanza per i potenziali co-investitori, in quanto:

- non sono noti gli SLA e le Penali,
- non fornisce sufficienti garanzie che l'*Equivalence of Input* (EoI) sia rispettata per tutti i servizi offerti, osservando che non si intravedono cambiamenti migliorativi in termini di *equivalence*, ma che anzi, a causa della proposta di TIM, si corre il rischio che a seguito del nuovo ciclo di analisi di mercato siano sottoposti a *full equivalence* meno servizi rispetto alla sua precedente proposta di separazione.
- non sono note le condizioni di un eventuale recesso da parte dei co-investitori, osservando che anche il Codice prevede che a tutte le imprese siano offerte condizioni di partecipazione all'accordo di investimento eque, ragionevoli e non discriminatorie sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, anche in termini di condizioni per l'adesione all'accordo di investimento e per l'eventuale risoluzione.

60. Un operatore infine ha evidenziato che non sono chiari i benefici per i co-investitori che contribuiscono con propri asset/quote azionarie; nonché le procedure di migrazione tra operatori sulla rete FiberCop non sono allo stato ancora definite.